

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRAPELLI SACCO DI MILANO E L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DIVERSAMENTE ONLUS

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco, con sede legale in Milano, Via G.B. Grassi n. 74, C.F. e P.IVA 09319690963 (di seguito indicata come ASST), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Dott. Alessandro Visconti;

E

L'organizzazione di volontariato/ l'associazione (di seguito indicata come l'Organizzazione/ l'Associazione) Associazione Diversamente ONLUS, C.F. e P.IVA 97373550157, con sede in Milano, Via Luigi Ornato, 110/C, iscritta nel Registro Regionale ex L.R. 1/2008 a far data dal 07/09/2004, in persona del legale rappresentante Sig.ra Teresa Ludovica De Grada;

Premesso che:

- *nella Legge 11.08.1991 n. 266 **Legge quadro sul volontariato** è stabilito che “La Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la funzione della attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia, e ne fornisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali”;*
- in coerenza con le disposizioni nazionali, la Regione Lombardia ha disciplinato la materia con la L.R. n.1 del 14.02.2008 “*Testo Unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso*”;
- in particolare, la L.R. 1/2008 stabilisce che le organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro da almeno sei mesi, possono stipulare convenzioni con la Regione e con gli enti pubblici per lo svolgimento delle attività indicate dal legislatore;
- altresì la L.R. 11 agosto 2015 n. 23, all'articolo 2, comma 1, lettera i) promuove forme di partecipazione e valorizzazione del volontariato;
- l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco e l'Associazione Diversamente ONLUS rilevano concordemente la possibilità di realizzare una collaborazione utile al raggiungimento dei rispettivi scopi istituzionali e statutari, nel rispetto della legislazione

vigente e dell'autonomia delle attività svolte da ciascuna organizzazione e a vantaggio dei soggetti fruitori dei servizi offerti;

- in osservanza della vigente normativa, con la presente convenzione vengono regolati la durata, il contenuto e le modalità di intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate, le modalità di coordinamento tra volontari e operatori dei servizi pubblici nonché le coperture assicurative previste dalla legge;
- con provvedimento deliberativo n. 126 del 14.02.2017 è stata data approvazione dello schema tipo di convenzione con le Associazioni di Volontariato operanti nell'ASST.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

Art.1 - PREMESSA

La premessa forma parte integrante della presente convenzione, volta a regolare l'attività dell'Associazione Diversamente Onlus presso l'ASST Fatebenefratelli Sacco, Presidio Ospedaliero Fatebenefratelli e Oftalmico – SC Psichiatria.

Art. 2 – CARATTERE E FINALITA' DELLA ASSOCIAZIONE

Le attività dell'Associazione Diversamente Onlus sono finalizzate al perseguimento degli scopi del proprio statuto, depositato agli atti, che si indicano di seguito in sintesi:

- ascolto, accompagnamento e sostegno di rete a persone con disagio psichico e loro familiari;
- lavoro di contrasto al pregiudizio sulle malattie psichiche;
- diffusione delle informazioni legate al trattamento delle malattie psichiche e delle novità della ricerca terapeutica, anche nel campo della riabilitazione cognitiva e sociale.

Art. 3 – SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'Associazione Diversamente ONLUS a mezzo dei propri volontari, si impegna a perseguire, attraverso prestazioni personali e volontarie dei propri aderenti, attività di carattere sociale, rientranti nell'area degli interventi socio assistenziali previsti dalla Regione Lombardia.

In particolare sono sviluppate attività di umanizzazione delle strutture di ricovero ospedaliere orientate al recupero della capacità di dialogo con il paziente/utente.

Per realizzare le predette finalità il volontario si dedicherà ad attività che non necessitano della competenza medica, infermieristica e riabilitativa, quali, in particolare:

- * l'accoglienza del malato e dei suoi familiari;
- * l'orientamento ai servizi e alla rilevazione del gradimento;



- * l'aiuto al ricoverato nel disbrigo delle sue piccole necessità;
- * il dialogo con il paziente per aiutarlo a risolvere difficoltà di ordine pratico e morale;
- * il colloquio e l' aiuto al paziente grave.

Durante la loro permanenza nell'unità operativa, i volontari sono tenuti a seguire le indicazioni del Direttore dell'Unità Operativa, sia per quanto riguarda l'individuazione degli utenti da sostenere, sia per quanto attiene all'organizzazione delle attività che in nessun caso possono interferire con quelle del personale sanitario.

Eventuali problematiche non sanitarie potranno essere discusse tra i coordinatori dei volontari e la S.C. Accoglienza e URP.

Art. 4 – VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie al loro svolgimento.

L'Associazione, direttamente o tramite i propri responsabili/referenti, si impegna:

- a) a fornire, preliminarmente all'inizio delle attività presso l'ASST, e poi, annualmente, alla S.C. Affari Generali e Legali, l'elenco nominativo dei propri volontari operanti presso la ASST. Per ciascun volontario devono essere forniti i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, recapito telefonico per eventuali comunicazioni aziendali urgenti;
- b) a dare tempestiva comunicazione dei dati relativi agli eventuali ulteriori volontari che dovessero essere inviati presso il presidio, in un momento successivo all'inizio del rapporto convenzionale, specificando, per ciascuno, la data di inizio dell'attività presso il presidio interessato;
- c) a munire i volontari di appositi contrassegni di riconoscimento, da concordare con l'ASST, con la precisazione che i contrassegni dovranno essere resi visibili all'utenza e agli operatori;
- d) a munire i volontari, nei casi in cui sia necessario, di camice, mascherina e guanti, al fine di scongiurare eventuali rischi derivanti da accidentale contatto con secrezioni biologiche;
- e) a realizzare in proprio attività formative e di aggiornamento periodico dei propri volontari, anche in materia di sicurezza, igiene sanitaria, prevenzione dei rischi e di comunicazione;
- f) a predisporre il programma operativo delle attività di volontariato da svolgere presso la ASST e a consegnarne copia alla S.C. Affari Generali e Legali.

Art. 5 – OBBLIGHI DEI VOLONTARI

Durante la permanenza nella ASST, i volontari dovranno:

- portare in maniera visibile il contrassegno di riconoscimento rilasciato dalla Associazione;
- **(solo nei casi in cui sia necessario)** indossare il camice, fornito dall'Associazione, nonché mascherina e guanti, al fine di scongiurare eventuali rischi derivanti da contatto con secrezioni biologiche.

Art. 6 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

Con la sottoscrizione della presente convenzione l'Associazione dichiara, per ogni conseguente effetto, di avere stipulato – così come imposto dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266, articolo 4, comma 1, e dalla L.R. 14 febbraio 2008, n. 1, articolo 4, comma 6 – idonea polizza assicurativa per i propri aderenti che svolgono l'attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'onere di tale copertura sarà a carico dell'ASST, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 della L. 266/1991, nonché dall'articolo 9, comma 1, lettera e) della L.R. 1/2008, che provvederà a rimborsare all'Associazione, alla fine di ogni anno, l'importo sostenuto per la stipula delle predette polizze, previa presentazione di copia delle quietanze per ciascuna polizza stipulata, di una relazione annuale sull'operato svolto all'interno dell'ASST, dei nominativi e del numero dei volontari in essere.

A tal fine l'Associazione dichiara che l'onere previsto per la stipula della polizza RC e della polizza Infortuni ammonta ad € 70,00/anno.

Art. 7 – RAPPORTI CON I PAZIENTI/UTENTI E CON IL PERSONALE OSPEDALIERO

Nel garantire i propri interventi, l'azione della Associazione si porrà sempre in rapporto di integrazione con quella del personale medico, infermieristico e, più in generale, di tutto il personale sanitario operante in Azienda.

Tuttavia, ai volontari è fatto assoluto divieto di interferire nel rapporto medico - paziente.

In particolare, a puro titolo esemplificativo, i volontari sono tenuti:

- ad astenersi dal consultare la documentazione sanitaria e, in ogni caso, ad attenersi alle regole di riservatezza e alle disposizioni previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003);
- ad astenersi dal discutere con il paziente le cure che gli vengono praticate e gli accertamenti diagnostici cui il medesimo è sottoposto;

- a rispettare la competenza del medico, del personale infermieristico e di assistenza astenendosi dal muovere osservazioni di ordine critico con riferimento alle attività istituzionali e professionali svolte dal predetto personale.

L'Associazione si impegna a segnalare ai pazienti assistiti, quando ciò si renda necessario, la gratuità e volontarietà del proprio operato.

Ogni volontario aderente all'Associazione si impegna a non accettare regali o altre utilità offerte dai pazienti/utenti che abbia modo di incontrare o contattare nello svolgimento dell'attività di volontariato.

Art. 8 – CERTIFICAZIONI SANITARIE

Prima dell'inizio della frequenza in Ospedale, i volontari, per il tramite dell'Associazione, devono esibire, al fine di poter svolgere la loro attività all'interno delle aree della ASST di interesse e di pertinenza delle associazioni, le seguenti certificazioni sanitarie:

- certificato di vaccinazione per malattie esantematiche e anti epatite B;
- esito test intradermoreazione secondo Mantoux (TST - Tubercolin Skin Test).

Art. 9 – REALIZZAZIONE DI SPECIFICI PROGETTI

L'Associazione (nella persona del suo responsabile p.t.) può proporre alla ASST la realizzazione di progetti specifici. In tal caso è fatto onere alla Associazione di indicare la finalità del progetto e di produrre il programma operativo del medesimo. Si intende che la realizzazione del progetto rimane subordinata alla approvazione da parte della ASST. All'avvio delle attività progettuali verranno nominati congiuntamente i responsabili del progetto che vigileranno sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari e gli eventuali collaboratori esterni rispettino i diritti, la dignità e le opzioni dei pazienti/degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici con i referenti istituzionali.

Annualmente, e comunque al termine della validità della convenzione i responsabili della gestione del progetto presentano all'ASST una relazione congiunta sugli interventi realizzati a beneficio dei pazienti/utenti.

Art. 10 - SICUREZZA E PREVENZIONE

L'ASST è tenuta a fornire alla Associazione dettagliate informazioni a riguardo dei rischi specifici esistenti negli ambienti in cui la stessa è chiamata a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. In adempimento a tale onere l'ASST fornisce alla associazione il manuale informativo" riferito ai rischi lavorativi specifici degli ambienti della ASST e alle misure di prevenzione e emergenza.

L'ASST è tenuta altresì ad adottare tutte le misure utili ad eliminare ovvero, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e le altre attività che si svolgono nell'ambito della ASST medesima (D.Lgs. 81/2008, art. 3, comma 12-bis).

Sempre per finalità di prevenzione i volontari, nel corso dei propri accessi alla struttura, dovranno attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nelle istruzioni aziendali, per quanto riferibili alla attività di volontariato da svolgere.

In ogni caso, ai volontari sono inibiti contatti con i pazienti in isolamento.

Art. 11 – ATTIVITA' DI CONTROLLO E RENDICONTAZIONE

Le parti si impegnano a verificare, con spirito di collaborazione e reciproca comprensione, la corretta applicazione della presente convenzione, con particolare riferimento a quegli aspetti riguardanti il servizio ai pazienti/utenti e il coordinamento delle attività. Eventuali inadempienze verranno contestate dai rispettivi Responsabili e non dovranno essere oggetto di discussioni personali tra i volontari e gli operatori della struttura.

L'Associazione, inoltre, si rende responsabile dell'allontanamento del volontario che non ottemperi alle disposizioni previste dalla presente convenzione.

L'Associazione è tenuta a presentare alle S.C. Affari Generali e Legali e Accoglienza e URP un resoconto annuale delle attività svolte documentando la formazione dei volontari e le relative proposte, nonché i suggerimenti finalizzati al miglioramento dei rapporti fra struttura sanitaria e utenza.

Art. 12 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha durata biennale, a decorrere da _____, con la possibilità, previo accordo, di rinnovo per un periodo di pari durata, da realizzarsi due mesi prima della scadenza naturale della convenzione.

E' vietato il rinnovo tacito della convenzione.

Ciascuna delle parti ha facoltà di disdettare, in ogni momento, il rapporto convenzionale, purché ne dia notizia qualificata all'altra parte, a mezzo di raccomandata a.r., con congruo preavviso che si stabilisce in 30 giorni.

Art. 13 - MODIFICA DELLA CONVENZIONE

Qualora si rendesse necessario, nel corso della vigenza della convenzione, procedere alla revisione di specifiche condizioni operative, tali modifiche dovranno essere concordate tra le parti e risultare da atto scritto.

Art. 14 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo, l'ASST può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di 15 giorni, per provata inadempienza da parte dell'Associazione agli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico.

Altresì l'ASST può dare corso alla risoluzione del presente rapporto convenzionale, senza obbligo di preavviso, per comprovati motivi di interesse sanitario e/o di interesse pubblico che devono essere comunicati all'Associazione tempestivamente.

La convenzione si risolve di diritto qualora sopraggiungano per l'Organizzazione cause di carattere organizzativo e/o amministrativo che compromettano la possibilità di attuarla.

Art. 15 - EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

L'efficacia della convenzione è subordinata alla presentazione annuale della documentazione citata (relazione sull'attività svolta, elenco e numero dei volontari, copie delle quietanze riferite alle polizze assicurative RCT/O e Infortuni, per il rimborso annuale).

Art. 16 – REGISTRAZIONE E SPESE

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione in caso d'uso. Gli oneri inerenti saranno a carico della parte richiedente.

Art. 17 - CONTROVERSIE

In caso di controversie le parti eleggono quale competente, in via esclusiva e non concorrente con altri il Foro di Milano.

Art. 18 – NORMA DI CHIUSURA

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le norme di legge in materia.

Letto, confermato e sottoscritto:

Data,

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco
Il Direttore Generale
Dr. Alessandro Visconti

L'Associazione di Volontariato Diversamente ONLUS
Il legale rappresentante p.t.
Sig.ra Teresa Ludovica De Grada
